



## COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 128 Data 29-12-2015	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL, SUBENTRATA ALLA SOCIETA' AIPA SPA - ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE AL 31.12.2019.</b>
-------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:45**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

<b>Lorena Marco</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Assente</b>
<b>Bovo Massimo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Camera Alessandro</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Maurizio Gianluccio**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Vice Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



## COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 128  
ASSESSORATO PROPONENTE:  
**BILANCIO/PERSONALE**  
ASSESSORE: **Bovo Massimo**

**OGGETTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL, SUBENTRATA ALLA SOCIETA' AIPA SPA - ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE AL 31.12.2019.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la suindicata proposta di deliberazione;

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 222 del 13.12.2010 con la quale è stato disposto l'affidamento della concessione ad AIPA Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A. (in breve: AIPA) del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti sino al 31.12.2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11.02.2015, avente ad oggetto: "Proroga contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino al 30.06.2015", con la quale questa Amministrazione ha prorogato, ai sensi dell'art. 1, co. 642 della Legge 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), il contratto di cui all'oggetto alla Società AIPA S.p.A. alle medesime condizioni vigenti, ad un canone (per il periodo 01.01.2015 – 30.06.2015) di € 20.549,20.= fatta salva la risoluzione anticipata in caso di contrasto con le vigenti disposizioni normative;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 02.09.2015 con la quale questa Amministrazione ha contestualmente:

- preso atto che la società Mazal Global Solutions s.r.l., ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 116 del D.lgs. n. 163/2006, ha stipulato con AIPA S.p.A. un contratto d'affitto di ramo d'azienda che include, a decorrere dal 01.07.2015, l'intero complesso delle attività svolte dalla stessa AIPA S.p.A. nel settore dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali ed entrate patrimoniali;
- accordato alla stessa Mazal Global Solutions s.r.l. con sede legale a Milano, verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione, ivi compresi quelli di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, in capo alla società affittuaria MAZAL subentrata ad A.I.P.A. S.p.A., la proroga del contratto in essere, relativo all'affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni fino al 31.12.2015;

**RILEVATO** che:

- al 30.06.2015, risultava che AIPA non avesse riversato all'Amministrazione importi per un ammontare complessivo pari a € 41.098,40;
- in data 09.09.2015, con protocollo comunale n. 4277, l'Amministrazione comunale chiedeva ad HDI Assicurazioni S.p.A. l'escussione della polizza fidejussoria n. 664048099 dell'importo di € 8.219,68.= a garanzia del contratto di repertorio n. 578 sottoscritto in data 06.04.2011 con AIPA ed il relativo importo veniva interamente incassato in data 27.10.2015;
- alla data odierna, risulta che AIPA non abbia riversato all'Amministrazione importi per un ammontare complessivo pari a € 32.878,72;
- l'articolo 2560 Cod. Civ. comma 2, nel disporre l'accollo legale in capo al cessionario dei debiti anteriori al trasferimento d'azienda, è pacificamente inapplicabile al diverso caso dell'affitto d'azienda (cfr. in tal senso la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - oggi ANAC - n. 19/12 del 13 settembre 2012, nonché, in dottrina: D. Balducci, L'affitto di azienda, 2007, p. 165), dovendosi pertanto escludere che MAZAL - in assenza di clausole dal contratto d'affitto d'azienda che dispongano in senso contrario e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2112 Cod. Civ. - possa essere chiamata a rispondere dei debiti e delle passività di AIPA;
- le stesse conclusioni sono state raggiunte anche dalla giurisprudenza, secondo la quale "l'articolo 2560 cod. civ., che prevede la responsabilità per l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 cod. civ., l'ha espressamente stabilito. All'affitto si applica quindi la norma da ultimo citata, che prevede il subentro dell'acquirente, dell'usufruttuario o dell'affittuario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, facendo salva una diversa pattuizione tra le parti. Tale diversa pattuizione, se può escludere il trasferimento all'affittuario della posizione contrattuale nella sua globalità, può ben limitarsi ad escludere il trasferimento dei soli debiti e dei crediti già sorti, disponendo che il subentro operi solo per il futuro" (Trib. Genova, 5 marzo 2007, nonché in termini: Trib. Firenze, Sez. Lav., 30 maggio 2011; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 gennaio 1992, n. 906; Cass. Civ., 8 maggio 1981, n. 3027 e Cass. Civ. 3 luglio 1958 n. 2386);
- pur non essendovi tenuta, MAZAL con nota del 15.10.2015 prot. comunale n. 5026, ha tuttavia manifestato la sua disponibilità - su base esclusivamente volontaria ex articolo 1273 Cod. Civ. - a farsi carico e riconoscere la somma pari ad € 32.878,72.=, sotto forma di ulteriore onere contrattuale pari ad Euro 8.220,00.= all'anno per 4 anni, che consenta il recupero del debito maturato da AIPA nei confronti del Comune;
- MAZAL ha peraltro segnalato che le anticipazioni economiche (con i connessi oneri finanziari) determinate da tale onere contrattuale aggiuntivo, sarebbero destinate ad alterare, compromettendolo, l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio nel quale MAZAL è subentrata quale conseguenza dell'affitto d'azienda;
- per tale ragione la stessa MAZAL ha chiesto che, per consentire il recupero dei maggiori investimenti sostenuti, il contratto in oggetto venisse prorogato sino alla data del 31.12.2019;

**DATO ATTO** che:

- la richiesta di MAZAL risulta coerente con le previsioni dell'articolo 143 del D.lgs. 163/2006 laddove le stesse, con riferimento alle concessioni di servizio, stabiliscono che eventuali alterazioni "dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione... comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni";
- il subentro della stessa MAZAL nella titolarità del contratto con una contestuale proroga della durata di quest'ultimo risultano coerenti con le esigenze di ordinata e regolare esecuzione del servizio, riducendo i rischi di contenzioso legati al recupero del credito maturato dal Comune nei confronti di AIPA, che in data 05 agosto 2015 ha presentato al Tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** lo stato di particolare urgenza di adottare il presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli;

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI DARE ATTO** che quanto in narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **DI ADERIRE** alla proposta di riconoscimento di un maggior onere contrattuale, formulata da MAZAL, accettando il versamento della somma di € 32.878,72.=, che corrisponde esattamente al credito che il Comune ha nei confronti di Aipa spa alla data odierna e che verrà versato a rate annuali di Euro 8.220,00.= per n. 4 anni;
- 3) **DI PROROGARE** - ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del D.lgs. 163/2006 - la durata del rapporto concessorio in essere con MAZAL srl sino alla data del 31.12.2009 con canone annuo a favore del Comune pari ad Euro 41.098,40.=;
- 4) **DI SUBORDINARE** tale accordo alla consegna, entro 30 giorni dall'approvazione di tale documento, della polizza fideiussoria pari a € 32.878,72.= che verrà progressivamente ridotta annualmente per l'importo liquidato, in aggiunta all'ordinaria polizza fideiussoria per il contratto di concessione pari al 10% del valore contrattuale moltiplicato per il numero di anni in proroga (€ 4.109,84.= x n. 4 anni, e per complessivi € 16.439,36.=);
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente subentro non comporta maggiori oneri rispetto a quelli previsti nella determinazione dell'originale affidamento;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Finanziario e al Settore Affari Generali per gli adempimenti di competenza;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERI SULLA DELIBERAZIONE**

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 29-12-2015

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Dott.ssa Samantha Pertile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 29-12-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**F.to Dott.ssa Samantha Pertile**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Massimo Bovo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maurizio Gianlucio Visco

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

---

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05-01-2016 al 20-01-2016

Addì 05-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Visco Maurizio Gianlucio

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 05-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Visco Maurizio Gianlucio

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 05-01-2016 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 15-01-2016 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
  - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Visco Maurizio Gianlucio